



COMUNE DI RONCADE

(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'USO DEI PARCHI GIOCO E DELLE
AREE VERDI ATTREZZATE A GIOCO
E RELAX**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI

- Art. 2 – Ubicazione parchi

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

- Art. 3 – Uso strutture
- Art.4 - Detenzione di cani od altri animali

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 5 – Manutenzione parchi gioco
- Art. 6 – Sanzioni, vigilanza ed osservanza del regolamento
- Art. 7 – Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale
- Art. 8 – Estensione di norme
- Art. 9 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ludiche e lo svolgimento dell'attività all'interno delle aree riservate a parco giochi e/o aree verdi attrezzate a gioco e relax presenti sul territorio comunale.

2 - Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici.

3 Gli altri scopi sono:

- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 - Ubicazione Parchi

I parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Roncade, soggetti al presente regolamento sono attualmente individuati in

Roncade Centro:

- Parco dell'Isola sul Musestre;
- Giardini fronte Castello di Roncade;

Biancade:

- Parco “Caduti nelle Foibe”;
- Parco via Rossi;

Musestre:

- Parco di via Tiepolo;

- Area verde di via Everardo
- Area Verde in località Bagaggiolo

Rientrano inoltre nel suddetto elenco tutte le aree verdi appartenenti al demanio indisponibile comunale destinate specificatamente a verde pubblico.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 - Uso strutture

E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo come previsto al successivo articolo 6.

In assenza di indicazioni specifiche, le attrezzature ludiche potranno essere liberamente utilizzate dai bambini ed adolescenti di età non superiore ad anni 14.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

E' vietato l'accesso ai parchi giochi:

- a) alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 10, o comunque condotti a mano;
- b) ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili)

E' vietato altresì:

- c) bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- d) creare punti di bivacco;
- e) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- f) è comunque vietato conferire, nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;

- g) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- h) campeggiare e/o pernottare;
- i) danneggiare piante ed arbusti;
- j) asportare parti di suolo, asportare piante o parti di esse se non per scopi scolastici, di attività didattica e/o officinali-curativi, che dovranno, comunque essere espressamente autorizzati dal Comune;
- k) salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;
- l) imbrattare con scritte od altro giochi, arredi urbani, muri, cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- m) collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
- n) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
- o) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 20.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00;
- p) soddisfare bisogni fisiologici;
- q) svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde attrezzata a gioco e relax

Art.4 Detenzione dei cani od altri animali

Si rimanda a quanto stabilito dai seguenti articoli del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2014

“Art. 40.

Doveri dei proprietari di cani

Il presente articolo, disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatto salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della Sanità o dalla Regione Veneto. In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e i provvedimenti Statali o Regionali emanati in materia questi ultimi sono prevalenti. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia, devono evitare in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico e le aree private a verde quando queste ultime non siano opportunamente recintate in modo da evitare l'introduzione e il pubblico passaggio.

Agli stessi, a garanzia dell'igiene e del decoro pubblico, nelle aree sopra citate, è fatto altresì obbligo, quando conduco cani, di dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi.

I proprietari o i possessori dei cani devono adottare le opportune e necessarie misure per evitare che l'abbaiare o il latrare dell'animale, disturbi specialmente durante le ore serali e notturne la quiete pubblica e privata.

Il Comando di Polizia Locale è delegato ad accertare le ipotesi di disturbo della quiete pubblica e privata mediante i comportamenti sopra descritti. Chiunque viola le disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 41.

Altri doveri dei proprietari dei cani

I proprietari dei cani o i loro possessori, dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché l'animale, non esca dal luogo di custodia e non vaghi indisturbato sulla pubblica via. Le recinzioni delle abitazioni, all'interno delle quali, sono custoditi i cani, per motivo di tutela della sicurezza della cittadinanza, devono essere realizzate in modo che l'animale non possa sporgere con la testa fuori dalla recinzione stessa e recare pericolo di danno o danno ai cittadini che transitano sull'area pubblica.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio.

Il conduttore di cani di grossa taglia deve avere sempre al seguito una museruola affinché possa essere indossata all'animale qualora ad avviso delle autorità sia ritenuta necessaria.

I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.”

TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 - Manutenzione parchi gioco

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle aree verdi attrezzate, delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni o privati.

Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzioni sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione.

I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo degli uffici preposti.

Al verificarsi delle situazioni previste dai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio dei giochi da parte delle persone.

Art. 6 – Sanzioni, vigilanza ed osservanza del regolamento

Si rimanda a quanto stabilito dai seguenti articoli del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2014

“Art. 55.

Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 56.

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e per le violazioni alle ordinanze comunali, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25,00 ad EURO 500,00. Quindi l'importo da indicarsi sul verbale di accertamento, quale somma da pagare nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, è pari al doppio del , minimo edittale e individuata in EURO 50,00.

Art. 57.

Sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24.11.1981 n. 689.

L'Organo accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente Ufficio Comunale per l'emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.

*Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati, si provvede d'Ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente **sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.**”*

Art. 7 – Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei Parchi Comunali e delle aree verdi attrezzate, come disciplinato dagli articoli precedenti, associazioni o privati potranno richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. che non siano incompatibili o non pregiudichino l'ambiente naturale dei Parchi stessi.

In tal caso il Comune concede l'utilizzo del parco o dei giardini articolando, nell'atto di autorizzazione, una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui viene formulata la richiesta. L'autorizzazione viene rilasciata dando la precedenza alle associazioni sui privati e, tra le

associazioni, a quelle con sede all'interno del Comune di Roncade; a parità di requisiti, verrà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo dell'ente.

Il provvedimento autorizzatorio verrà rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e potrà, in ragione dell'attività svolta, essere subordinato al rilascio di apposita cauzione.

La Giunta Comunale potrà proporre, di volta in volta e su specifica richiesta, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento, purchè non in contrasto con le finalità del Regolamento.

Art. 8 - Estensione delle norme

Qualora l'Amministrazione comunale ripristini, crei o acquisisca nuovi parchi giochi o aree attrezzate a gioco e relax, gli stessi saranno sottoposti alle norme del presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto indicato dallo Statuto.